

Le linee guida. Il documento del Consiglio nazionale

# In prima linea anche i collaboratori

**Ranieri Razzante**

Il Notariato accende i fari sull'adeguata verifica antiriciclaggio. Presentate ieri a Napoli le linee guida del Consiglio nazionale in materia, cui dovranno attenersi gli iscritti alla categoria.

Il documento riporta una prima precisazione in tema di approccio basato sul rischio, principio cardine e imprescindibile per applicare efficacemente i presidi. I notai sono chiamati ad adottare misure organizzative "minime", fra le quali vi sono il fornire istruzioni ai collaboratori e dipendenti che svolgono un ruolo attivo nella fase di identificazione. Coloro che nell'ambito dello studio professionale sono chiamati a occuparsi dell'archiviazione della documentazione e a registrare i dati negli appositi registri cartacei - o archivi informatici - dovranno essere adeguatamente preparati rispetto alle mansioni da svolgere. Si ricorda che la tenuta dei repertori notarili costituisce idonea modalità di registrazione delle informazioni.

Rispetto alla valutazione del profilo di rischio del cliente, il Notariato richiama l'attenzione su alcuni criteri da considerare ai fini del monitoraggio e dell'eventuale inoltro di segnalazioni di operazioni sospette all'Uif. Fra questi la natura giuri-

dica, l'attività svolta, il comportamento tenuto dal cliente, l'area geografica di residenza, la tipologia delle operazioni, l'ammontare, la frequenza e la ragionevolezza delle stesse. Il professionista deve essere in grado di dimostrare l'adeguatezza dei presidi adottati rispetto al profilo del cliente. Attenzione particolare sulla figura del titolare effettivo, soprattutto allorquando la parte (dell'atto) è una società: occorre avviare una indagine sull'esistenza di questo. Il controllo ricorre comunque per tutte le persone fisiche che hanno il possesso o il controllo di una percentuale superiore al 25% del capitale sociale.

Il documento richiama altresì l'attenzione sulla tempestività con la quale l'adeguata verifica deve essere eseguita e sul monitoraggio costante, anche ai fini della verifica dell'aggiornamento e dell'attendibilità dei dati raccolti. Nel caso in cui il professionista non riesca a completare l'adempimento, sia in fase di instaurazione del rapporto sia in fase di aggiornamento dei dati, dovrà astenersi e osservare l'apposita procedura indicata dal ministero dell'Economia con la circolare del 30 luglio 2013.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

